Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni

Approvato dall'Amministratore Unico in data: 25.11.2013

Aggiornamento approvato dal Presidente del CdA in data 15.06.2015
Aggiornamento approvato dal Presidente del CdA in data 01.04.2017
Aggiornamento approvato dal Presidente del CdA in data 23.12.2019
Aggiornamento approvato dal Presidente del Cda in data 03.06.2020
(emergenza covid-19)
Aggiornamento approvato dal Presidente del Cda in data 20.06.2023
Aggiornamento approvato dal Presidente del Cda in data 15.09.2023

C.A.R.
Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

INDICE

PRINCIPALI DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 6

0 PARTE GENERALE 7

0.1 IL DECRETO 7
0.2 ADOZIONE DEL MODELLO 13
0.3 DESTINATARI 16
0.4 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 17
0.5 FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO 17
0.5.1 Organismo di Vigilanza 18
0.5.2 Attività di Vigilanza e di Controllo 19
0.5.3 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza 20
0.5.4 Sistema sanzionatorio 21
0.5.5 Ambito di applicazione 22
0.5.6 Sanzioni per i lavoratori dipendenti. Paradigmi specifici. 23
0.5.7 Sanzioni per i Dirigenti 25
0.5.8 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali 25
0.5.9 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Fornitori 25
0.5.10 Risarcimento dei danni 26

1 PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 27

1.1 INTRODUZIONE 27
1.2 DEFINIZIONI 27
1.3 LE FATTISPECIE DI REATO 28
1.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 28
1.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 28
1.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 31

2 PARTE SPECIALE II - REATI SOCIETARI 32

2.1 INTRODUZIONE 32
2.2 DEFINIZIONI 32
2.3 LE FATTISPECIE DI REATO 33
2.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 33
2.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 34
2.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 35

3 PARTE SPECIALE III – SICUREZZA SUL LAVORO REATI COLPOSI 36

3.1 INTRODUZIONE 36
3.2 DEFINIZIONI 37
3.3 LE FATTISPECIE DI REATO 38
3.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 38
3.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 38
3.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 39

4 PARTE SPECIALE IV - REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 40

4.1 INTRODUZIONE 40
4.2 DEFINIZIONI 40
4.3 LE FATTISPECIE DI REATO 41
4.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 41
4.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 41
4.6 PROTOCOLLI 42

5 PARTE SPECIALE V - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 42

5.1 INTRODUZIONE 43
5.2 DEFINIZIONI 43
5.3 LE FATTISPECIE DI REATO 43
5.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 44
5.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 44
5.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 44

6 PARTE SPECIALE VI: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 45

6.1 INTRODUZIONE 45
6.2 DEFINIZIONI 46
6.3 LE FATTISPECIE DI REATO 46
6.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 46
6.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 47
6.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 48

7 PARTE SPECIALE VII - DELITTI INFORMATICI 49

7.1 INTRODUZIONE 49
7.2 DEFINIZIONI 49
7.3 LE FATTISPECIE DI REATO 50
7.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 50
7.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 50
7.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 52

8 PARTE SPECIALE VIII: FALSITÁ IN MONETE E IN VALORI DI BOLLO 52

8.1 INTRODUZIONE 52
8.2 DEFINIZIONI 53
8.3 LE FATTISPECIE DI REATO 53
8.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 53
8.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 54
8.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 54

9 PARTE SPECIALE IX – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 55

9.1 INTRODUZIONE 55
9.2 DEFINIZIONI 55
9.3 LE FATTISPECIE DI REATO 56
9.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 56
9.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 56
9.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 57

10 PARTE SPECIALE X: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 57

10.1 INTRODUZIONE 57
10.2 DEFINIZIONI 58
10.3 LE FATTISPECIE DI REATO 58
10.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 59
10.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 59
10.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 59

11 PARTE SPECIALE XI: REATI AMBIENTALI 60

11.1 INTRODUZIONE 60

11.2 DEFINIZIONI 60
11.3 LE FATTISPECIE DI REATO 61
11.4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 61
11.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 62
11.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 62

12 PARTE SPECIALE XII: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 63

12.1 INTRODUZIONE 63
12.2 DEFINIZIONI 63
12.3 LE FATTISPECIE DI REATO 64
12.4 AREE A RISCHIO 64
12.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE 65
12.6 PROTOCOLLI APPLICABILI 65

13 ALLEGATI 67

13.1 ALLEGATO I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 68
13.2 ALLEGATO II - REATI SOCIETARI 82
13.3 ALLEGATO III – REATI COLPOSI 110
13.4 ALLEGATO IV – REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 112
13.5 ALLEGATO V – REATI TRANSNAZIONALI 121
13.6 ALLEGATO VI – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, DI BENI, DI PROVENIENZA ILLECITA 125
13.7 ALLEGATO VII – DELITTI INFORMATICI 129
13.8 ALLEGATO VIII: VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 135
13.9 ALLEGATO IX: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 137

14 ATTO ORGANIZZATIVO - POLITICA DEL WISTLEBLOWING
14.1 Conferimento di incarico gestore delle Segnalazioni
14.2 Procedura piattaforma Trusty per segnalazioni

ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA NOMINALE 145

ALLEGATO 2 - MATRICE DEI RISCHI 147

PRINCIPALI DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Decreto:
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300",* (con successive modifiche e integrazioni)

Destinatari:
Soggetti ai quali è destinato il Modello: Presidente del CDA, Soci, Collegio Sindacale, Personale (Dipendenti e Collaboratori), Consulenti, Partner, Fornitori.

L'Ente o Ente:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI AZIONE RIABILITATIVA (C.A.R.)

Modello:
Complesso di principi e di Protocolli comportamentali finalizzato a prevenire il rischio di commissione-reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo operanti nell'Ente (Codice Etico, Determine del Presidente del CDA, Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigramma, Procure, Deleghe, Sistema di Gestione per la Qualità). Il modello prevede inoltre l'assetto dell'Organismo di Vigilanza e la definizione generale del sistema sanzionatorio-disciplinare.

Organismo di Vigilanza (di seguito OdV):
L'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del Decreto, deputato a controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e ad aggiornarlo.

0 PARTE GENERALE

0.1 Il Decreto

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", entrato in vigore il 4 luglio 2001, è stato successivamente integrato, da ulteriori provvedimenti legislativi:

- Legge 23 novembre 2001 n. 409 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*" [art 25-bis];
- D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*"[art 25-ter];
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha disposto (art. 299) l'abrogazione dell'art. 75;
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (art. 52 (L) la modifica dell'art. 85 e l'abrogazione degli artt. 80, 81 e 82;
- Legge 14 gennaio 2003 n. 7 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" [art. 25-quater];
- Decreto 26 giugno 2003, n. 201 precisa che (art. 8), rispetto ai termini stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 231/01, "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data.";
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 "*Misure contro la tratta di persone*" [art. 25-quinquies];
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 *"Abusi di mercato"* [art. 25-sexies];
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto (art. 31) la modifica dell'art. 25-ter;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha disposto (art. 8) l'introduzione dell'art. 25-quater.1;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 ha disposto (art. 10) la modifica dell'art. 25-quinquies;

- Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha disposto (art. 9) l'introduzione dell'art. 25-septies;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 ha disposto (art. 63) l'introduzione dell'art. 25-octies;
- Legge 18 marzo 2008 n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno [art. 24 bis];
- D. Lgs. 9 aprile 2008 Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [art. 25-septies].
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (art. 2) l'introduzione dell'art. 24-ter;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (l'art. 15, comma 7) la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2 e rubrica, l'introduzione degli artt. 25-bis.1 e 25-novies;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 art. 4, poi modificato dal D. Lgs. 121/2011 ha disposto l'introduzione dell'art. 25-decies.
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto l'introduzione dell'articolo 25 undecies.
- D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, ha disposto l'introduzione dell'articolo 25 duodecies.
- **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante ***"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*** (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in significativamente il D. Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (inseriti nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.
- **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (G.U. n.124 del 30-5-2015), all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015.

- **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** – pubblicato in G.U. n. 75 del 30 marzo 2017 recante *attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato* entrato in vigore in data 14 aprile 2017, al fine di segnalare la modifica al D.lgs 231/01 e nello specifico all'art. 25/ter comma 1 del predetto decreto legislativo, che prevede la sostituzione della lettera s-bis con la seguente:
  "*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria, da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2*"
- **Decreto Legge n. 124 del 26.10.202019 – legge di conversione n. 157 del 19.12.2019 – D.L. N. 105 del 21.09.2019 – Legge di conversione del 18.11.2019 n. 133 "Disposizioni urgenti in materia di perimento di sicurezza nazionale cibernetica" – Inserimento dell'articolo Quinquiesdecies "Reati Tributari".**
- **INTEGRAZIONE MISURE DI SICUREZZA COVID- 19**
  articoli 438 c.p. (epidemia), con particolare riferimento all'ipotesi di condotta colposa di cui all'art.452 c.p. nonché di quanto previsto dagli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose)
- DELIBERA ANAC N. 203/2023 – Nomina OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)
- DELIBERA ANAC N. 311/2023 – Linee Guida e Politica di "WHISTLEBLOWING"
- ATTO ORGANIZZATIVO – POLITICA DI WISTLEBLOWING
- ISTRUZIONI ACCESSO PIATTAFORMA TRUSTY

Queste novelle hanno ampliato il novero, tassativo, delle fattispecie di reato dalla cui commissione scaturisce la responsabilità amministrativa delle società.
Alcuni dei punti essenziali del Decreto:

a) Il Decreto introduce un sistema amministrativo-punitivo degli illeciti d'impresa (enti e società forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi all'apparato penale previsto per le persone fisiche.

b) Il giudice penale competente a giudicare l'autore-persona fisica del fatto-reato è anche competente a giudicare l'ente e ad applicargli la sanzione amministrativa (art. 36).

c) L'ente è responsabile soltanto ove il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di un soggetto che rivesta un ruolo apicale o subordinato all'interno dell'ente (art. 5 comma 1).

L'ente è responsabile anche per l'operato di persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso.
È esclusa la responsabilità della società se l'autore del reato agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2) ma non se lo stesso resta ignoto (vedere successivo punto g).

d) Gli articoli 6 e 7 prevedono per l'ente una duplice forma di esonero dalla responsabilità, qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati presupposti*.

L'onere probatorio relativo muta a seconda che il reato venga commesso da soggetti in posizione apicale (art. 6) o in posizione subordinata (art. 7): nel primo caso vi è una *presunzione relativa di colpa* per l'ente (in considerazione del fatto che i soggetti apicali rappresentano la politica gestionale societaria), nel secondo caso si ha responsabilità dell'ente soltanto qualora l'accusa dimostri che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti a carico dell'ente medesimo.

e) Il Modello deve comprendere un sistema di controlli preventivi e di relativi Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree e dei processi aziendali includenti fattori di rischio-reato tipici.

I Protocolli allegati al presente Modello e facenti parte dello stesso sono:

Protocollo n. 1) Attività di mappatura del rischio
Protocollo n. 2) Attività dell'Organismo di Vigilanza
Protocollo n. 3) Attività di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
Protocollo n. 4) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
Protocollo n. 5) Attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Protocollo n. 6) Attività di selezione e gestione delle risorse umane
Protocollo n. 7) Prevenzione dei crimini informatici
Protocollo n. 8) Attività nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Protocollo n. 9) Attività nelle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione
Protocollo n. 10) Attività di tesoreria
Protocollo n. 11) Gestione ed elaborazione della contabilità e del bilancio di esercizio
Protocollo n. 12) Attività di acquisto di beni e servizi.

L'efficacia del Modello va garantita attraverso:

1) la verifica costante della sua corretta applicazione;
2) l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio-disciplinare.

A tale fine, è prevista l'istituzione nelle società di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo. L'OdV verifica il funzionamento, l'attuazione e la costante efficacia del Modello.

f) Il sistema delle sanzioni è caratterizzato dall'applicazione all'ente collettivo (sempre) di una sanzione pecuniaria, comminata per quote (art. 10 comma 1).
Il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per l'attenuazione delle conseguenze del reato e in fase di prevenzione della recidiva, e assegna a ogni singola quota un valore economico compreso tra un minimo - euro 258,00 - e un massimo - euro 1.549,00 - (art. 10 comma 2- art. 11).
Nei casi più gravi, oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate all'ente sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 13).
Tali sanzioni e le altre misure quali il sequestro possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a indagini in corso (art. 45).
Il sistema sanzionatorio si completa con l'applicazione della confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) e, nel caso si applichi una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18).

Al verificarsi di specifiche condizioni, il giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività dello stesso, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva applicata (art. 15).

g) L'ente collettivo non va esente da responsabilità anche quando l'autore del fatto criminoso non sia identificato o non sia imputabile e anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

h) In caso di illecito commesso all'estero, gli enti collettivi che hanno la sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4).

i) Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi prima della data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28); in caso di fusione, il nuovo ente risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29); nel caso di scissione parziale resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi prima della data in cui la scissione ha avuto effetto (art. 30 comma 1), gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto; nel caso di cessione dell'azienda in cui è stato commesso il reato presupposto, il cessionario è solidalmente obbligato, fatta salva la preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 33).

0.2 Adozione del Modello

Con l'adozione del Modello, l'Ente intende dotarsi di un complesso di principi etici di condotta e di Protocolli che, a integrazione del sistema e degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni del Decreto, in fase di prevenzione dei reati, di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

L'adozione del presente Modello risponde anche ad una particolare esigenza dell'Ente, operante nel settore della sanità laziale interessata da numerosi procedimenti giudiziari su ipotesi di illecito nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Ciò ha indotto ad una particolare attenzione nella predisposizione del protocollo comportamentale per tale attività.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste dal Modello, nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi nell'ambito delle aree e dei processi aziendali considerati a rischio (v. le Parti speciali del Modello).

Il Modello completa gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti.

In particolare esso si integra con il Codice etico, contenente i principi costitutivi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse dell'Ente, ai quali principi essi devono attenersi, nel rispetto delle leggi nazionali e sopranazionali, tenuto conto che il Codice garantisce il regolare svolgimento dell'attività aziendale, l'affidabilità della gestione, assicurando anche un'elevata immagine societaria.

Il Modello si integra altresì con le procedure interne, con il sistema vigente dei poteri societari, sistema orientato alla coincidenza tra organizzazione formale e sostanziale dell'Ente, e con il sistema di indirizzo gerarchico-organizzativo già in funzione. Di esso fanno parte principalmente:

a) gli ordini di servizio che adeguano (costituzione, modifica o soppressione) le unità organizzative aziendali per assicurare un'ordinata ed efficiente gestione delle attività, nel rispetto delle strategie e delle linee guida impartite dal vertice aziendale. L'ordine di servizio individua la funzione aziendale o il personale interessato, definendo compiti, responsabilità e poteri interni;
b) la struttura organizzativa (vedere organigramma allegato) che rappresenta graficamente le diverse aree aziendali dell'Ente, la loro collocazione gerarchico/funzionale con l'indicazione del nome dei relativi responsabili;
c) le disposizioni operative impartite dai vertici aziendali (comprese le procedure per l'attuazione del Sistema qualità) che regolamentano i processi dell'impresa, fornendo le opportune disposizioni ai Responsabili delle varie funzioni, richiamando tutti al rispetto delle norme ivi contenute.

L'adozione del Modello è stata preceduta dall'analisi gestionale della società che ha portato all'adozione di alcuni protocolli volti ad evitare il rischio di commissione reati. L'analisi è stata svolta privilegiando i colloqui con i Responsabili delle singole funzioni aziendali.

Nell'elaborazione del Modello si è tenuto anche conto delle Linee Guida di Confindustria.

Il Modello si compone di una Parte Generale illustrativa dei principi, nonché delle finalità che l'Ente si prefigge con la sua adozione, e di Parti Speciali che corrispondono ad alcune delle specifiche tipologie di reati previste dal Decreto.

La Parte speciale I tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

La Parte speciale II tratta dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto.

La Parte speciale III tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro come previsto dall'art. 25-septies del Decreto.

La Parte Speciale IV tratta dei reati contro la persona e la personalità come previsto dall'art. 25-quinquies del Decreto

La Parte Speciale V tratta dei reati transnazionali come previsto dall'art. 24 ter del Decreto.

La Parte Speciale VI tratta dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dall'art. 25 decies del Decreto.

La Parte Speciale VII tratta dei delitti informatici e/o telematici come previsto dall'art. 24 bis del Decreto.

La Parte Speciale VIII tratta della falsità in monete, in valori di bollo come previsto dall'art. 25 bis del Decreto.

La Parte Speciale IX tratta dei delitti contro l'industria e il commercio come previsto dall'art. 25 bis 1 del Decreto.

La Parte Speciale X tratta dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore come previsto dall'art. 25 novies del Decreto.

La Parte Speciale XI tratta dei delitti in materia di ambiente come previsto dall'art. 25 undecies del Decreto.

La Parte Speciale XII tratta dei delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare come previsto dall'art. 25 duodecies del Decreto.

Sono esclusi dal Modello i reati presi in considerazione dall'art. 25-quater: "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", dall'art. 25 quater 1 *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"*, dall'art. 25-sexies: "*abusi di mercato*".
L'Ente ritiene che, per la propria storia e per l'attività svolta, sia altamente improbabile la commissione di questi reati al proprio interno e soprattutto nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale (e non solo formale), tra cui l'adozione di ulteriori Parti speciali che disciplinino nuove tipologie di reati, rilevanti per l'azienda, sono di competenza dell'Organo di Governo Aziendale, che ha anche competenza, su impulso dell'OdV e sentiti il Collegio sindacale e i Responsabili interessati, di adottare modifiche progressive del sistema organizzativo per renderlo sempre più conforme al Codice etico e al Modello.

A tal fine, si effettueranno verifiche periodiche della funzionalità del sistema, area per area, rispetto all'osservanza dei principi e delle norme di condotta costitutivi la *policy* aziendale.

0.3 Destinatari

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con l'Ente, nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, e in particolare il Modello è destinato ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio siano essi Organi Sociali, Soci, Dipendenti, Collaboratori o Consulenti, oltre a partner e fornitori.

0.4 Diffusione, Comunicazione e Formazione

L'Ente provvederà a informare i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello mediante affissione nella bacheca aziendale, mediante inserimento nella intranet aziendale e mettendo a disposizione dei destinatari copie su supporto cartaceo custodite negli uffici dell'amministrazione (così come già previsto per il Codice etico).

L'Ente, coinvolgendo le singole funzioni aziendali e l'OdV, assicura la predisposizione e lo svolgimento di un programma di iniziative per la formazione, la diffusione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive (incontri in aula, distribuzione copie, diffusione mediante affissione nella bacheca aziendale e mediante inserimento nella intranet aziendale).

I contratti di lavoro, di collaborazione, di fornitura e più in generale le relazioni d'affari dell'Ente faranno riferimento esplicito al Codice etico e al Modello, l'inosservanza dei quali potrà costituire inadempimento (anche mediante "clausola risolutiva espressa") delle obbligazioni contrattuali assunte.

Gli ordini di servizio, relativi all'applicazione del Modello, sono distribuiti analogicamente e/o telematicamente a tutti gli interessati.

Le disposizioni operative sono diffuse mediante affissione nella bacheca aziendale e/o mediante invio telematico tramite portale dedicato.

0.5 Funzione di Vigilanza e Controllo

0.5.1 Organismo di Vigilanza

L'Organo di Governo dell'Ente, con la delibera con cui ha adottato il Codice etico, ha individuato l'Organismo di Vigilanza (OdV).

A tale Organismo sono attribuite le responsabilità di cui al Decreto, e per questo gli sono conferiti tutti i poteri necessari alla vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello.

All'OdV è anche affidato l'incarico di curare l'aggiornamento del Modello.

L'incarico dell'OdV è a titolo oneroso.

Costituisce causa di ineleggibilità a OdV e di incompatibilità alla permanenza in carica: la condanna con sentenza anche di primo grado, o di patteggiamento, per aver commesso un reato non colposo.

L'OdV, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali richiesti per l'espletamento dell'attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità approvate separatamente nel *budget*, della collaborazione di consulenti esterni.

È in ogni caso assicurata all'OdV la collaborazione da parte di tutti i responsabili aziendali.

In caso di temporaneo impedimento dell'OdV, di durata superiore a due mesi, l'Organo di Governo dell'Ente provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la nomina.

L'OdV resta in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

0.5.2 Attività di Vigilanza e di Controllo

Il compito di vigilanza si esplica in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione.

L'OdV può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

A tal fine, l'OdV potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole unità e/o funzioni organizzative e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, potrà altresì estrarre copia dei documenti rilevanti, effettuare colloqui e richiedere relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere informato e richiedere la collaborazione del Responsabile della funzione aziendale interessata, salvo ragioni di opportunità o di eventuale conflitto.

L'OdV, coordinandosi con i Responsabili delle funzioni aziendali interessate dal controllo, che rilasceranno relazioni periodiche in merito, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui alle Parti speciali.

Sono previste verifiche su singoli atti: periodicamente l'OdV procederà a una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio. Sono altresì previste verifiche dei processi aziendali: periodicamente l'OdV procederà a verificare l'efficacia delle procedure interne e degli altri strumenti organizzativi, specialmente mediante un riesame delle situazioni monitorate; una verifica dello *standard* di conoscenza del Modello da parte del Personale; un esame delle richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, anche a seguito di rilevi e/o segnalazioni, ove emergano all'interno dell'azienda nuove situazioni di criticità in ordine al rischio di commissione-reati,

proporrà al Presidente del Cda – al Vice Presidente Vicario e/o a loro delegato ad hoc, gli adeguamenti del Modello che ritenga necessari od opportuni.
Alla procedura decisionale partecipano anche, in veste consultiva, il Collegio Sindacale e i Responsabili delle funzioni interessate.

0.5.3 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce, annualmente o all'occorrenza, all'Organo di Governo Aziendale e al Collegio Sindacale in ordine all'applicazione e all'efficacia del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio.

I Destinatari sono tenuti a informare e comunicare all'OdV ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, all'OdV per i chiarimenti necessari od opportuni.

L'Organo di Governo Aziendale e l'OdV sono competenti a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Codice etico e al Modello. Le situazioni di dubbio interpretativo vanno comunque risolte a favore di questi ultimi.

All'OdV devono essere trasmesse, periodicamente e all'occorrenza, a cura dei Responsabili delle funzioni coinvolte le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nelle Parti speciali del Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati ivi contemplati.

All'OdV devono essere trasmessi altresì, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di polizia giudiziaria o da altra autorità, dai quali

si evinca lo svolgimento di attività di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati presupposti dal Decreto.

Deve essere garantito l'afflusso di eventuali segnalazioni e notizie di reato all'OdV, incluse segnalazioni di natura ufficiosa, da parte di tutti gli esponenti aziendali.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da assumere. A tal fine, a sua discrezione ascolterà l'autore della segnalazione e/o il presunto responsabile della violazione, motivando in forma scritta eventuali rifiuti di procedere a indagine interna, dandone comunicazione all'Organo di Governo Aziendale.

La procedura di segnalazione sarà organizzata in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela dell'Ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV deve essere tempestivamente informato dai Destinatari di ogni cambiamento significativo avente ad oggetto sia la concreta operatività del Modello che la struttura dell'Ente.

L'OdV, di concerto con i Responsabili delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

0.5.4 Sistema sanzionatorio

L'Ente adotta un sistema di sanzioni in conseguenza della violazione delle disposizioni del Modello (in conformità all'art. 6 comma 2 lett. e, e all'art. 7 comma 4 lett. b del Decreto).

Le violazioni del Modello ledono il rapporto di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità che deve intercorrere tra l'Ente e i suoi componenti.

Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale, nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può dunque non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

a) dolo o colpa della condotta inosservante;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
d) condivisione o meno di responsabilità con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
e) professionalità del soggetto, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione della sanzione sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza ed equità.

0.5.5 Ambito di applicazione

Le sanzioni potranno essere applicate nei confronti del Personale dell'Ente, che ponga in essere illeciti corrispondenti ai seguenti paradigmi generali:

1) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico;

2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure interne in modo da impedire la trasparenza e verificabilità dell'attività stessa;
3) omessa vigilanza dei superiori gerarchici, nei casi di rapporto di lavoro dipendente, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
4) violazione degli obblighi di formazione, aggiornamento o comunicazione al personale in ordine alle procedure e ai contenuti del Modello;
5) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure interne ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV.

0.5.6 Sanzioni per i lavoratori dipendenti. Paradigmi specifici.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale dipendente.

La violazione di tali disposizioni potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro.

Riguardo ai paradigmi disciplinari applicabili ai lavoratori dipendenti dell'Ente, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 L. n. 300/1970 (e di eventuali normative speciali applicabili), si farà riferimento – per le violazioni del Modello – agli apparati disciplinari e ai "criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" richiamati nelle Contrattazioni collettive Lavoro.

In questo quadro, si prevedono qui le seguenti sanzioni “progressive”:

a) rimprovero verbale o scritto, per il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello, o adotti, nell’espletare attività a rischio-reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo;
b) multa, per il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell’espletamento di attività a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche prima che tali mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per il lavoratore che nel violare le procedure preventive o nell’adottare, nelle attività a rischio, un comportamento difforme dal Modello, arrechi danno all’Ente o la esponga a una situazione di obiettivo pericolo per l’integrità dei beni aziendali;
d) trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto, per il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, idoneo e diretto in modo univoco al compimento di un reato;
e) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto, per il lavoratore che adotti, nell’espletare attività a rischio, un comportamento gravemente inosservante della legge penale e manifestamente contrario alle prescrizioni del Modello, e tale da determinare il pericolo di concreta applicazione a carico dell’Ente delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

L’accertamento delle infrazioni disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni sono rimessi agli organismi competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni dell’Ente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV in coordinamento con il Responsabile del Personale. Ogni violazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'OdV, ferme restando le prerogative e le competenze del titolare del potere disciplinare.

L'OdV deve essere altresì informato con tempestività di ogni sanzione disciplinare applicata per violazione delle prescrizioni del Modello.

0.5.7 Sanzioni per i Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare nei loro confronti l'adozione di misure sanzionatorie, compresa la risoluzione del rapporto lavorativo nel caso venga leso l'elemento fiduciario, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.

0.5.8 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte dell'Organo di Governo Aziendale, l'OdV informerà il Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte di Soci, l'OdV informerà l'Organo di Governo Aziendale.

Per le eventuali violazioni commesse da membri del Collegio Sindacale, l'OdV informerà il Presidente del CDA, il Vice Presidente Vicario e/o loro delegato ad hoc e l'intero Collegio Sindacale per le opportune iniziative, nei casi più gravi si potrà procedere anche alla revoca della carica per giusta causa.

0.5.9 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Fornitori

Nei confronti di coloro che operano con l'Ente in qualità di collaboratori, consulenti e fornitori, si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 e ss.

Codice civile, nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello, tali da comportare il rischio di commissione di un reato, in relazione all'attività e/o all'incarico affidato loro, e a condizione che ciò concretizzi un grave inadempimento.

0.5.10 Risarcimento dei danni

Resta salva, in ognuno dei casi sopra configurati, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'Ente.

1 PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Introduzione

La Parte speciale I è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto. I reati presi in considerazione dal Modello sono indicati di seguito:

1.2 Definizioni

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: l'insieme di tutte le persone giuridiche che hanno in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Ai fini del Modello, si considerano comunque PUBBLICA AMMINISTRAZIONE tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

PUBBLICO UFFICIALE [art.357 c.p.] agli effetti della legge penale, sono PUBBLICI UFFICIALI coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO chi pur non essendo propriamente un PUBBLICO UFFICIALE con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

OPERAZIONE A RISCHIO per la presente parte del Modello: qualsiasi attività aziendale che comporti rapporti diretti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato I una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231 con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

1.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Sicurezza informatica
- Gestione dati fatturazione ASL
- Rapporti con PA
- Personale con strumenti informatici in rete
- Consulenti

1.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti in attività o in operazioni rientranti nelle aree a rischio-reato sopra delineate, ispirandosi ai principi di lealtà, veridicità, correttezza e trasparenza.

I rapporti tra l'Ente e la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della P.A.

I Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge, tali in particolare da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine è fatto espresso divieto, in conformità anche al Codice etico, di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini aziendali in particolari occasioni dell'anno;
- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni mendaci a organismi pubblici locali, nazionali o sopranazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati o rimborsi;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti a scopi diversi da quelli legalmente o legittimamente previsti.

Ai fini dell'attuazione dei modelli comportamentali di cui sopra, i rapporti con la P.A., nelle aree a rischio-reato, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina o all'individuazione di uno o più Responsabili interni per ogni operazione o serie di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse): se non diversamente indicato, il Responsabile interno corrisponde al Responsabile della funzione competente alla gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o che si sono occupati dell'operazione.

Il Responsabile interno, qualora nominato, deve informare mensilmente il Responsabile della funzione di tutti gli aspetti significativi dell'operazione stessa, evidenziandone gli aspetti di maggiore o minore criticità.

Il Responsabile della funzione deve informare periodicamente l'OdV di tutte le operazioni a rischio-reato che vengano svolte.

Nel rapporto con la P.A., il Responsabile della funzione (e chiunque altro agisca per suo conto) deve:

- individuare all'interno della P.A. il funzionario che, in ragione del proprio incarico, è il soggetto cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori e ai Consulenti;
- astenersi da ogni tipo di pagamento in contanti o in natura;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi privilegiati o conoscenze specifiche acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente l'OdV dell'attività svolta.

Qualora il rapporto con la P.A. venga intrattenuto, in base ad apposita autorizzazione e in via eccezionale, da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe formali specifiche, a tale soggetto è fatto obbligo di:

- relazionare con tempestività e compiutezza il Responsabile della funzione interessata sui singoli avanzamenti del procedimento o della negoziazione;
- comunicare, senza ritardo, al Responsabile della funzione eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Ogni esponente dell'Ente è tenuto a segnalare all'OdV eventuali abusi di potere od ostruzionismi, da parte di funzionari pubblici, tesi a ottenere indebitamente la promessa o la dazione di denaro o altra utilità.

1.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane
- Protocollo n. 8 – Attività nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Protocollo n. 9 – Attività nelle ispezioni condotte da enti pubblici
- Protocollo n. 10 – Attività di tesoreria
- Protocollo n. 11 – Attività di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno anche le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

2 PARTE SPECIALE II - REATI SOCIETARI

2.1 Introduzione

La Parte speciale II è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati nell'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari") del Decreto. I reati presi in considerazione dal Modello sono indicati di seguito:

2.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.

COMUNICAZIONI SOCIALI: si intendono i bilanci, le relazioni e qualsiasi altro documento (contabile e non contabile) contenente informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente diretto ai soci o al pubblico.

REATO PROPRIO reato per cui la condotta (commissiva od omissiva) è perseguibile solo se riferita ad uno dei soggetti specificatamente indicato dal dettato normativo.

OPERAZIONE A RISCHIO qualsiasi attività aziendale che produca una COMUNICAZIONE SOCIALE.

2.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato II una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

2.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori
- Gestione utenti e incassi
- Acquisti
- Acquisizione personale
- Controllo personale
- Sicurezza lavoro (81/08)
- Sicurezza informatica
- Gestione e manutenzione strutture, impianti, apparecchiature
- Personale con strumenti informatici in rete
- Erogazione prestazione sanitarie
- Accettazione

2.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

I Destinatari, a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle operazioni a rischio, devono assumere comportamenti improntati a lealtà, correttezza, trasparenza e veridicità.

Gli Amministratori devono evitare situazioni di conflitto di interessi tra loro e l'Ente.

I Destinatari devono rispettare la legge, evitando anzitutto che il loro comportamento integri le fattispecie di reato previste in questa Parte speciale.
Per ogni operazione (o serie di operazioni) a rischio-reato sono nominati uno o più Responsabili interni, normalmente coincidenti, in assenza di una decisione diversa, con il Responsabile della funzione interessata (per le sue attribuzioni e responsabilità, vedere quanto già stabilito nella Parte speciale I).

Per ciascuna operazione a rischio, nella gestione delle procedure occorre preliminarmente (in conformità alla Parte speciale I) che:

1) siano ricostruibili la formazione degli atti e i connessi livelli autorizzativi, al fine di garantire la trasparenza delle scelte decisionali;
2) non vi sia identità fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni decise e coloro che debbono svolgere i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno;
3) l'accesso ai dati dell'Ente sia conforme alla disciplina del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Privacy); l'accesso e l'intervento sui dati societari sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati; la trasmissione dei dati sia fatta in modo riservato;
4) i documenti concernenti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita traccia;

5) l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito soltanto alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, all'OdV;
6) gli amministratori comunichino all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale e all'OdV, le cariche assunte o le partecipazioni di cui siano titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese che, per natura o tipo, lascino ragionevolmente prevedere l'insorgere di un conflitto di interessi;
7) la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
8) non siano corrisposti compensi o commissioni a consulenti, collaboratori ecc. in misura incongrua rispetto alle prestazioni rese all'Ente e non conformi all'incarico assunto, tenuto conto delle condizioni di mercato e delle tariffe praticate.

Sono ammesse eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, in caso di particolare urgenza o di impossibilità al rispetto della procedura. Di tali deroghe risponde il Responsabile interno che ne dà informazione all'OdV. È prevista la successiva ratifica da parte dell'Organo di Governo Aziendale.

2.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane
- Protocollo n. 10 – Attività di tesoreria
- Protocollo n. 11 – Attività di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

3 PARTE SPECIALE III – SICUREZZA SUL LAVORO REATI COLPOSI

3.1 Introduzione

La Legge n. 123/2007, poi integrata dal D. Lgs. n. 81/2008, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Parte Speciale III è dedicata alla trattazione dei reati colposi così come individuati dall'art. 25-septies del Decreto.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un utile o un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi conseguenti alla omessa adozione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla vigente normativa.

In particolare tale articolo prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai delitti di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. e di lesioni colpose gravi o gravissime di cui all'art. 590 comma 3 c.p.

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3.2 Definizioni

- «Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: ai sensi dell'art. 2 comma f del D.Lgls 81/2008 è: "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".
- «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i del D.Lgls 81/2008 è "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
- «Medico Competente»: ai sensi dell'art. 2 comma h del D.Lgls 81/2008 è: "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".
- «Dirigente»: ai sensi dell'art. 2 comma 1-d del D.Lgls 81/2008 è: "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
- «Preposto»: ai sensi dell'art. 2 comma 1-e del D.Lgls 81/2008 è: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

- «Addetti alla gestione delle emergenze»: ai sensi dell'art. 18 comma b del D.Lgls 81/2008 sono "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

3.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato III una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 25-septies del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

3.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

In relazione alla possibile commissione dei reati detti, sulla base del monitoraggio condotto, vengono individuate – nell'ambito dell'attività svolta dall'Ente – le seguenti aree ed attività a rischio:

- Sicurezza lavoro (81/08)
- Gestione manutenzione strutture, impianti e apparecchiature
- Erogazione prestazioni sanitarie

3.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nel rispetto delle disposizioni di legge antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'Ente deve assicurare al suo interno condizioni di lavoro dignitose, in ambienti sicuri e salubri.

Il relativo programma di prevenzione si basa sul rispetto scrupoloso delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente effettua un monitoraggio costante delle proprie attrezzature tecniche, dei propri impianti, delle proprie apparecchiature, ovunque collocati, dell'agibilità degli ambienti di lavoro, per garantire il massimo di sicurezza e qualità dei propri servizi e della propria organizzazione antinfortunistica.

A tal fine opera il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alle cui direttive tutti i soggetti operanti nell'Ente devono attenersi. Il Responsabile deve coordinare ispezioni periodiche sul rispetto delle normative antinfortunistiche e a tutela della salute del lavoratore nelle singole aree e sulle singole attività aziendali.

Il Personale e i collaboratori dell'Ente devono assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile, ovvero di chiunque venga a svolgere le ispezioni e i controlli per conto dell'INPS, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione competente in materia.

Ove un Dipendente o un Collaboratore dell'Ente riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il Responsabile per la Sicurezza, il Direttore Generale e/o il delegato aziendale.

L'emersione di anomalie, a seguito di singole segnalazioni o dei controlli ispettivi predisposti, va segnalata da parte dei Responsabili di cui sopra all'OdV, al Direttore Generale e/o a suo delegato ad hoc, il quale provvede a impartire le direttive per l'eliminazione del difetto organizzativo, e a predisporre gli strumenti finanziari e operativi necessari, demandandone l'attuazione al Responsabile per la Sicurezza.

3.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 5 – Attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Direttore Generale le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

4 PARTE SPECIALE IV - REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

4.1 Introduzione

La Parte speciale IV è dedicata alla trattazione dei reati contro la persona e la personalità individuale così come individuati nell'articolo 25-quinquies del Decreto. I reati presi in considerazione dal Modello sono indicati di seguito.

4.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.

IMMAGINI VIRTUALI immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

4.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato IV una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquies del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

4.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Sicurezza informatica
- Personale con strumenti informatici in rete

4.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel Codice Etico e nel Modello e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema Qualità, la commissione dei reati in esame

appare improbabile anche se i comportamenti previsti potrebbero essere potenzialmente configurati a carico di alcuni Destinatari.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i Destinatari che possano venire coinvolti nella configurazione di tali comportamenti.

4.6 Protocolli

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 7 – Attività di contrasto alla criminalità informatica

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

5 PARTE SPECIALE V - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.1 Introduzione

La Parte speciale V è dedicata alla trattazione dei reati di criminalità organizzata così come individuati nell'articolo 24 ter del Decreto.

5.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.

L'art. 11 ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 ha inserito nel Codice Penale l'articolo 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso - che stabilisce che è punito con la reclusione da tre a sei anni chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'articolo 416 bis del Codice Penale stabilisce che l'associazione è di tipo Mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

5.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato V una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 416 del Codice

Penale con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

5.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori
- Gestione utenti e incassi
- Acquisti
- Acquisizione personale
- Controllo personale

5.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel Codice Etico e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del sistema Qualità, la commissione dei reati di cui sopra appare altamente improbabile.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i Destinatari che possano venire coinvolti nella configurazione di tali comportamenti.

5.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo all'Organo di Governo Aziendale, sentito anche il Direttore Generale e/o loro delegato ad hoc le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

6 PARTE SPECIALE VI: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

6.1 Introduzione

La Parte speciale VI è dedicata alla trattazione dei reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci così come individuati nell'articolo 25 novies del Decreto.

6.2 Definizioni

Il bene giuridico tutelato viene rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal *dolo specifico*, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

6.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VI una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 377 bis del Codice Penale con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

6.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori
- Gestione utenti e incassi
- Acquisti
- Acquisizione personale
- Controllo personale
- Sicurezza lavoro (81/08)
- Sicurezza informatica
- Gestione dati fatturazione ASL
- Rapporti con PA
- Gestione manutenzione strutture, impianti apparecchiature
- Personale con strumenti informatici in rete
- Erogazione delle prestazioni sanitarie
- Accettazione
- Consulenti

6.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nell'espletamento della propria attività i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori a qualsiasi titolo devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

È assolutamente vietato, per chiunque operi in nome o per conto dell'Ente, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare il compimento di questo reato.

Più in dettaglio è indispensabile:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Ente siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un eventuale processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

6.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 7 – Attività di selezione delle risorse umane

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.
La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

7 PARTE SPECIALE VII - DELITTI INFORMATICI

7.1 Introduzione

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001. A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24 bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

7.2 Definizioni

Reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);
- diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinqiues c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.).

7.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VII una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24 bis del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

7.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Sicurezza Informatica
- Personale con strumenti informatici in rete

7.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nel **Documento Programmatico sulla Sicurezza** adottato dall'Ente sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati.

Nell'espletamento della propria attività i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori a qualsiasi titolo devono rispettare le norme di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- introdursi senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico interno o esterno all'Ente protetto da misure di sicurezza ovvero mantenervisi contro la volontà altrui;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico anche da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- falsificare o utilizzare documenti informatici falsi o commettere una delle condotte previste dal capo terzo del libro secondo del codice penale su documenti informatici;
- intercettare e/o appropriarsi fraudolentemente di ogni tipo di comunicazione proveniente dall'esterno o dall'interno della Società, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, o infine rivelarne, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto;
- installare, fuori dai casi previsti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui; ovvero commettere fatti diretti a commettere tali condotte su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; ovvero ancora distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o

programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento; queste ultime condotte sono anche vietate allorché siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

7.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 7 – Attività di contrasto alla criminalità informatica

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

8 PARTE SPECIALE VIII: FALSITÁ IN MONETE E IN VALORI DI BOLLO

8.1 Introduzione

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, pubblicata in data 31 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 – Supplemento Ordinario n. 136, e dopo l'art. 25 è stato inserito l'art. 25 bis "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento".*

8.2 Definizioni

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: in questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Agli effetti della legge penale si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

8.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VIII una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 bis del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

8.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Accettazione

8.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nell'espletamento della propria attività i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto obbligo:

- operare nel trattamento di valori di bollo, così come di banconote e monete aventi corso legale nello Stato, nella stretta osservanza della legge, con onestà, integrità e correttezza;
- immediato ritiro dalla circolazione di valori di bollo, nonché di banconote e monete di accertata o sospetta falsità;
- segnalare al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

8.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

9 PARTE SPECIALE IX – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1 Introduzione

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, pubblicata in data 31 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 – Supplemento Ordinario n. 136, dopo l'art. 25 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 25 bis "*Delitti contro l'industria e il commercio".*

9.2 Definizioni

Turbata libertà dell'industria o del commercio: si verifica quando si adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: si verifica quando, essendo a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengono utilizzati oggetti o altri beni usurpando o violando tale titolo di proprietà industriale.

9.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato IX una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25bis del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

9.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Il rischio che l'Ente possa commettere delitti contro l'industria e il commercio è ritenuto altamente improbabile. Nella presente Parte tale eventualità è stata presa in considerazione esclusivamente per quanto riguarda la possibile turbativa della libertà di concorrenza nell'espletamento dell'attività istituzionale e l'effettuazione di eventuali frodi nell'esercizio della stessa.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Accettazione

9.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Il personale dell'Ente non deve essere implicato, né coinvolto – neanche a titolo di concorso – in operazioni che possano configurare la possibile turbativa della libertà di concorrenza nell'espletamento dell'attività istituzionale e l'effettuazione di eventuali frodi nell'esercizio della stessa.

Nell'espletamento della propria attività i Destinatari devono improntare i rapporti e i contatti con gli Utenti a onestà, correttezza professionale e trasparenza, offrendo assistenza e supporto professionale, mantenendo un comportamento assolutamente neutrale nei confronti di altre

strutture che effettuano attività analoghe a quelle effettuate dall'Ente e astenendosi da esprimere qualunque valutazione o giudizio in merito ad esse.

Qualunque violazione di tale principio di comportamento dovrà essere segnalata al Direttore Generale, e/o a suo delegato ad hoc e, nei casi più gravi, all'OdV.

9.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

10 PARTE SPECIALE X: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1 Introduzione

La Parte speciale X è dedicata alla trattazione dei reati in materia di violazione del diritto di autore così come individuati nell'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

10.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.

I reati presupposto di cui all'art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore fanno riferimento all' Art. 171 della Legge n. 633/1941 e s.m.i. e sono:

- *art. 171, comma 1* lett. a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- *art. 171, comma 3*: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- *art. 171-bis comma 1*: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- *art. 171-bis comma 2:* riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- *art. 171 ter* duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, ovvero multimediali.

10.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VII una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 416 del Codice Penale con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

10.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori
- Acquisti
- Acquisizione del personale
- Controllo personale
- Sicurezza Informatica
- Personale con strumenti informatici collegati in rete
- Accettazione

10.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nell'espletamento della propria attività i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Sono espressamente vietati, in quanto lesivi del diritto d'autore, i seguenti comportamenti:

- la ricezione, la diffusione o l'uso di software o di altro materiale o documentazione qualora tali operazioni risultino in contrasto con la dichiarata volontà del legittimo proprietario;
- qualsiasi operazione finalizzata a eludere o forzare sistemi di controllo o sistemi informatici;
- la duplicazione abusiva di opere dell'ingegno, siano esse su supporto informatico, o cartaceo, o di altro tipo;
- qualsiasi altro utilizzo vietato dalla legislazione vigente.

10.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 8 – Attività di prevenzione dei crimini informatici
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

11 PARTE SPECIALE XI: REATI AMBIENTALI

11.1 Introduzione

La Parte speciale XI è dedicata alla trattazione dei reati ambientali, così come individuati nell'articolo 25 undecies del D.Lgs n. 231/2001 e introdotti attraverso il D.Lgs 7 luglio 2011 n. 1221 attuativo di due direttive europee.

11.2 Definizioni

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: qualora si realizzi un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Inquinamento del suolo: cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;

11.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato XI una sintetica descrizione dei reati contemplati dal D.Lgs 7 luglio 2011 n. 1221 con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

11.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Il rischio che si verifichi il reato è minimo, in considerazione del fatto che l'Ente non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire direttamente i rifiuti speciali.

L'Ente commissiona la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali a società esterne delle quali, in qualità di committente, verifica l'idoneità tecnico professionale e le autorizzazioni al trasporto ed al conferimento dei rifiuti. Inoltre l'Ente verifica la regolarità della documentazione inerente il processo di smaltimento dei rifiuti.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Gestione fornitori
- Controllo del personale
- Gestione manutenzione strutture, impianti e apparecchiature

- Ditte in appalto

11.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

In tutti i contratti relativi alla effettuazione di servizi di manutenzione a seguito dei quali è prevedibile la produzione di rifiuti (materiale edile, materiale elettrico, scarti per manutenzione apparecchiature quali toner, etc.) è necessario che nel contratto con il fornitore sia espressamente richiesto che la rimozione di detto materiale è a carico del fornitore medesimo.

Tutti i rifiuti non conferibili e/o non conferiti al servizio pubblico, dovranno:

- essere raccolti, trasportati e smaltiti (o preferibilmente recuperati) da soggetti autorizzati a norma di legge,
- per i rifiuti speciali le operazioni di carico e scarico dovranno essere registrate nei termini di legge e conservati i relativi formulari.

11.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

11.6 – Viene introdotto l'art. 25 undecies con legge Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), a modifica ed integrazione D.Lgs.152/2006.

Viene altresì introdotta La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Le modifiche ed integrazioni al presente documento sono riportate ed aggiunte in elenco reati ed in protocolli applicativi.

12 PARTE SPECIALE XII: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

12.1 Introduzione

La Parte speciale XII è dedicata alla trattazione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come individuati nell'articolo 25 duodecies del D.Lgs n. 231/2001 e introdotti attraverso il D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109.

12.2 Definizioni

Il reato considerato si verifica quando un Datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze

lavoratori extracomunitari:

- privi del permesso di soggiorno
- il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- il cui permesso è revocato o annullato.

Allo scopo di conseguire un vantaggio economico (quale potrebbe essere, ad esempio, il riconoscimento di un compenso inferiore a quello di mercato, a parità di competenze), l'Ente potrebbe impiegare personale extracomunitario non in regola con le norme previste per il soggiorno sul territorio nazionale.

12.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato XII una sintetica descrizione dei reati contemplati dal D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109 con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

12.4 Aree a rischio

L'Ente verifica sempre con attenzione la regolarità della documentazione di qualunque Dipendente, o Collaboratore a contratto di libera professione o di altro tipo. Pertanto l'eventualità che tale reato possa essere commesso è considerata improbabile.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Acquisizione personale
- Controllo personale

12.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

I Destinatari devono, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro o di collaborazione di libera professione o di altro tipo con cittadini extracomunitari, verificare l'esistenza e validità del permesso di soggiorno, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione o il rapporto di collaborazione.

I Destinatari devono monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno e dei rinnovi dei lavoratori extracomunitari. Nel corso di rapporto di lavoro o collaborazione, in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, i Destinatari devono richiedere al lavoratore extracomunitario copia della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

I Destinatari devono inoltre prevedere l'impegno del lavoratore di trasmettere all'Ente qualunque comunicazione, lettera o richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno.

12.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee

indicate nel “Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità”.

L’OdV cura l’aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del CDA, sentito anche il Direttore Generale, e/o loro delegato ad hoc, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

13 ALLEGATI

Sono riportati negli Allegati una sintetica descrizione dei reati contemplati e delle sanzioni, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

13.1 ALLEGATO I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, utilizzando artifici o raggiri, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, da parte di un altro	Reclusione da 6 mesi a 4 anni	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (pari a Euro 774,685); Se il	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per

[1] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		ente pubblico o da parte dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche parzialmente. Inoltre, per la fattispecie in esame non rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta. La condotta è punita anche se riferita a finanziamenti ricevuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.		profitto è di particolare entità o deriva un danno di particolare gravità fino a 600 quote (pari ad Euro 929,622)	ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si	Reclusione da 6 mesi a 4 anni		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
	danno dello Stato)	ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, senza averne diritto. Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).			
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri capaci di indurre taluno in errore e da	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 329 a 1.549		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea. Il reato può configurarsi quando vengano fornite alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE informazioni artefatte per aggiudicarsi una procedura di gara.			
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta riconducibile al reato di Truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente finanziamenti pubblici erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati	Reclusione da 1 anno a 6 anni		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.			
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.	Multa da Euro 51 a Euro 1.032 e reclusione da 6 mesi a 3 anni		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, abusando della sua posizione e del suo potere, costringa taluno a procurare per sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.	Reclusione da 4 a 12 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (da Euro 464.811 a Euro 1.239.496)	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)	Tali ipotesi di reato si configurano nei casi in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altri	Reclusione da 6 mesi a 3 anni		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del PUBBLICO UFFICIALE potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri.	Reclusione da 3 a 8 anni		dell'illecito. Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pèubblico servizio; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
	Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)	Rappresenta condizione aggravante che il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il PUBBLICO UFFICIALE appartiene. Il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia	Pena aumentata per il fatto aggravato di cui all'art. 319 c.p. quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		per il corrotto che per il corruttore.			l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Il reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato l'Ente che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un PUBBLICO UFFICIALE (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne un vantaggio nel procedimento stesso in quanto il nostro ordinamento	Reclusione da 3 a 8 anni		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.			
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute ad un PUBBLICO UFFICIALE o a un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme al suo ufficio. Si configura, inoltre, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		doveri.			
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Tale ipotesi di reato si configura se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.	Reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote (Euro 30.987,4) (reati di cui agli artt. 318, 319, 322, comma 1 e 3 c.p.); Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote (da Euro 30.987,4 a Euro 929,622) (reati di cui agli artt. 319, 319	

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
			condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni	ter, comma 1, 321, 322, comma 2 e comma 4, c.p.); Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (da Euro 464.811 a Euro 1.239.496) (reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.)	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di	A norma di tale articolo, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;	Pene di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 c.p.		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
	membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio. Inoltre, le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[1]	
				Pecuniarie	Interdittive
		indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio.			

13.2 ALLEGATO II - REATI SOCIETARI

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/200	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Tale fattispecie contravvenzionale di reato si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, di fatti materiali che non siano veritieri e possano indurre in	Arresto fino a 2 anni	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (da 309.874 a 464.811 Euro)	Non prevista

[2] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
1		errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'esposizione o l'omissione deve avere l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché i soggetti a loro equiparati, la cui condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta, o la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla SOCIETÀ per conto di terzi.			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)	Tale fattispecie delittuosa si configura nei casi in cui le stesse condotte (quand'anche omissive) rilevanti per l'art 2621 del c.c. non solo ingannano ma cagionano un danno ai soci, ai creditori sociali e alla società stessa. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene., ed é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di	Reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma 1); Reclusione da 1 anno a 4 anni se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori, la pena è da 2 a 4 anni (art. 2622 c.c. comma 3)	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote (da 464.811 a 1.022.584,2 Euro) art. 2622 c.c. comma 1; Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (da 619.748) a 1.239.496 Euro) art. 2622 c.c. comma 3	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) [Articolo abrogato e	Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false	Reclusione da 1 a 5 anni	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote (da 309.874 a 402.836,2 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
	sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262]	informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli. Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto, nell'ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi. Si precisa che: - deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)	Il reato si configura qualora i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. L'azione o l'omissione deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, e	Arresto fino ad 1 anno (art. 2624 comma 1 c.c.) Reclusione da 1 a 4 anni (Art. 2624 comma 2 c.c.)	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote (art. 2624 comma 1 c.c.) Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (Art. 2624 comma 2 c.c.)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		deve essere commessa con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	Il reato si concretizza quando gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.	Reclusione fino a 1 anno, la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in		

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
			misura		
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	Il reato si configura qualora gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche in maniera simulata i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.	Reclusione fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (da 309.874 a 557.773,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questo in oggetto si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che	Arresto fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote (da 309.874 a 402.836,2 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Il reato in oggetto si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Parimenti costituisce reato la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non	Reclusione fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote (da 309.874 a 557.773,2 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Opera in pregiudizio dei creditori l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote (da	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	Il reato in oggetto si configura quando L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex Art 116 D.Lgs 58/98) ovvero di un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del D.Lgs 385/93, del citato D.Lgs 58/98, della Legge 576/82 o del D.Lgs 124/93, viola gli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile (Interessi degli amministratori). Ossia omette di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale degli interessi suoi o che cura per un terzo in una specifica operazione della	Reclusione da 1 a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (da 619.748 a 1.549.370 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		società.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo in maniera reciproca azioni o quote, sopravvalutando in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	Reclusione fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote (da 309.874 a 557.773,2 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	Il reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote (da 464.811 a 1.022.584,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	La norma persegue coloro i quali con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote (da 464.811 a 1.22.584,2 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	È perseguibile a norma di tale articolo del Codice Civile chiunque diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero mette in atto azioni capaci di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.	Reclusione da 1 a 5 anni	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (da 619.748 a 1.549.370 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	La fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, con lo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi	Reclusione da 1 a 4 anni, la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (da 619.478 a 1.239.496 Euro)	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Rif. Legge 69/2015 Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-*ter*c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-*bis* (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ugualmente puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Rappresenta condizione aggravante se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 58/98. **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** – pubblicato in G.U. n 75 del 30 marzo 2017 recante *attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato* entrato in vigore in data 14			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		aprile 2017, al fine di segnalare la modifica al D.lgs 231/01 e nell specifico all'art. 25/ter comma 1 del predetto decreto legislativo che prevede la sostituzione della lettera s-bis con la seguente: *"per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terz comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria, d quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al prim comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria d duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzion interdittive previste dall'art. 9, comma 2"*			
Art. 25-sexies D.Lgs.	Art. 184 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Abuso di	La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o	Sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000	Sanzione pecuniaria pari all'importo della sanzione	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
231/2001	informazioni privilegiate)	controllo di una società emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al	a 15 milioni di Euro	amministrativa irrogata alla persona fisica	

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
		compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa norma punisce inoltre chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni citate. Il giudice può aumentare la sanzione quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato la sanzione prevista non appare adeguata.			
Art. 25-sexies	Art. 185 D.Lgs. 24.2.1998,	Il reato presupposto in esame punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni o altri	Reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (da	Non prevista

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[2]	
				Pecuniarie	Interdittive
D.Lgs. 231/2001	n. 58 (Manipolazione del mercato)	artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La sanzione può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, la sanzione prevista non appare adeguata.	a 5 milioni di Euro	619.478 a 1.549.370 Euro)	

13.3 ALLEGATO III – REATI COLPOSI

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[3]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 septies D.lgsl.231/01	Omicidio colposo art. 589 c.p.	Morte in conseguenza della violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro in violazione dell'art. 55 comma 2 del D.lgsl.81/2008	Reclusione da 1 a 5 anni	1000 quote	Previste di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno
Art. 9	Lesioni colpose	Lesione in conseguenza della violazione della	Reclusione da 2 mesi a	Non superiore a 250	Non superiore a 6 mesi

[3] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[3]	
				Pecuniarie	Interdittive
Legge 123/2007 Art. 300 D.lgsl. 81/2008	Art. 583 c.p.	normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro	6 anni e multa da 247,00 a 619,00 Euro. Per lesioni gravissime la reclusione va da 6 mesi a 6 anni e la multa da 247,00 a 619,00 Euro	quote	

13.4 ALLEGATO IV – REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[4]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Tale norma è volta a punire chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, chiunque provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o	Reclusione da 4 a 12 anni	Da 300 a 700 quote	Non inferiore a 1 anno

[4] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

		nella mente. La pena è aumentata quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.			
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	L'articolo sancisce la punibilità verso chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, e la costringa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o	Reclusione da 8 a 20 anni	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno

		mentale o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minorenni o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.			
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisce o sfrutta la prostituzione ovvero compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione e con una multa. Rappresenta aggravante il caso in cui il fatto sia	Reclusione da 6 a 12 anni e multa da 15.493 a euro 154.937	Da 300 a 800 quote	Non inferiore a 1 anno

		commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici.			
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)	Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione. Chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico è punito con la reclusione e con	Reclusione da 6 a 12 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro	Da 300 a 800 quote	Non inferiore a 1 anno

		una multa.			
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	Chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione e con una multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a euro 1.549	Da 200 a 700 quote	No
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quater.bis. (Pornografia virtuale)	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta IMMAGINI VIRTUALI realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.	c. s diminuita di un terzo		

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	Chiunque commette tratta di persona e la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione. La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.	Reclusione da 8 a 20 anni.	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno
Emergenza	Art. 438 c.p. (epidemia)	Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni	ergastolo	Da 400 a 1.000 quote	ergastolo

epidemiologica covid- 19		è punito con l'ergastolo.			
Emergenza epidemiologica covid- 19	Art. 589 c.p. (omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni[2]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.	Reclusione da sei mesi e 5 anni	Da 400 a 1.000 quote	Se in violazione delle norme di cui al d.lgs 81/08 da 2 a 7 anni Se in violazione di un'arte sanitaria la pena prevista è la reclusione da da 3 a 10 anni
Emergenza	Art. 590 c.p. (lesioni personali	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.	Reclusione da sei mesi e 5 anni	Da 400 a 1.000 quote	

epidemiol ogica covid- 19	colpose)	Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [*sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle*] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti			

		nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.			

13.5 ALLEGATO V – REATI TRANSNAZIONALI

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[5]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere spaccio, produzione, traffico produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a	Reclusione non inferiore a 10anni	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno

[5] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[5]	
				Pecuniarie	Interdittive
	traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e se l'associazione è armata.			
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n.	La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del	Reclusione da 4 a 15 anni e multa fino a 15.000,00 euro per ogni persona.	Da 200 a 1.000 quote	Non inferiore a 2 anni

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[5]	
				Pecuniarie	Interdittive
	286(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente Le pene sono aumentate se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque il			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[5]	
				Pecuniarie	Interdittive
		legalmente ottenuti; se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento Inoltre, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.			

13.6 ALLEGATO VI – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, DI BENI, DI PROVENIENZA ILLECITA

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[6]	
				Pecuniarie	Interdittive
D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art.	Art. 648 c.p (Ricettazione)	Ricettazione: l'art. 648 c.p. stabilisce che "Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da 516.000 a 10.329.000 Euro	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 quote qualora la pena massima prevista per il	Previste per una durata non superiore a due anni

[6] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[6]	
				Pecuniarie	Interdittive
63, co. 3		punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."		delitto sia superiore a 5 anni. Inoltre è sempre prevista la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto e, in mancanza, di denaro, beni o altra utilità per un valore equivalente	
D. Lgs. 21	Art. 648 bis c.p (Riciclaggio)	Riciclaggio: l'art. 648 bis cod. pen. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o	Reclusione da 4 a 12 anni e multa da	Idem	Idem

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[6]	
				Pecuniarie	Interdittive
novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3		trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	1.032,00 a 15.493 Euro		
D. Lgs.	Art. 648 ter c.p	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:	Idem	Idem	Idem

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[6]	
				Pecuniarie	Interdittive
21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	l'art. 648 ter sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".			

13.7 ALLEGATO VII – DELITTI INFORMATICI

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[7]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 100 a 500 quote	Previste

[7] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[7]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche	Reclusione da 4 mesi a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Reclusione da 1 a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.23	Art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reclusione fino a 1 anno o multa sino a euro 309	Da 100 a 500 quote	Previste

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[7]	
				Pecuniarie	Interdittive
1/01					
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Reclusione da 1 a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis	Art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 100 a 500 quote	Previste

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[7]	
				Pecuniarie	Interdittive
D.lgsl.231/01					
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reclusione da 1 a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 635-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 100 a 300 quote	Previste

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[7]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Reclusione fino a 2 anni e multa sino ad euro 10.329.	Da 100 a 300 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.231/01	Art. 640-quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro	Da 100 a 400 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.23	Art. 491-bis c.p.	Documenti informatici pubblici o privati Falsità e uso	Reclusione da 3 mesi a 6 anni	Da 100 a 400 quote	Previste

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[7]	
				Pecuniarie	Interdittive
1/01					

13.8 ALLEGATO VIII: VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Art. 171 - l. n. 633/1941 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in	Multa da euro 2.582 a euro 15.493	Fino a 500 quote	Ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).

		locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;			

13.9 ALLEGATO IX: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[8]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-novies D.lgsl. 231/01	Art. 377 bis del Codice Penale	Con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	Reclusione da due a sei anni	Fino a 500 quote	No

[8] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[9]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-undecies D.lgsl. 231/01 Rif. Legge	Art. 377 bis del Codice Penale	Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a	In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica,	la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.	E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno

[9] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[9]	
				Pecuniarie	Interdittive
68/2015		vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno specie animali o vegetali protette. **Disastro ambientale** (art. 452-*quater*del codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett.b) D.Lgs.231/01) Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[9]	
				Pecuniarie	Interdittive
		nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda. **Delitti associativi aggravati**(art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett.d) D.Lgs.231/01) La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote. **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies*c.1 lett.e) D.Lgs.231/01) Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[10]	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-quinquiesdecies D.lgsl.231/01 Rif. Legge 124 del 26.10.2019	Reati Tributari	1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la	In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica,	sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;	E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno

[10] Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[9]	
				Pecuniarie	Interdittive
Legge di conversion n. 157 del 13.12.2019		sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la Sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[9]	
				Pecuniarie	Interdittive
		dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). [52-quinquies] *Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019,*			

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente[9]	
				Pecuniarie	Interdittive
		convertito con modificazioni con la L. 157/2019.			

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

ALLEGATO 1 – ORGANIGRAMMA NOMINALE

DPO

Dott.ssa Maria Giulia Ferrigno

RSPP

Dott.ssa Anna Rita Trinca

Presidente del CdA

Dott.ssa Gina Proietti

Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Luisa Proietti

ODV
Avv. Andrea Bernardini

OIV
Dott. Riccardo Sarta

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Nicola Carbone
Dott. Piero Mancini
Dott. Matteo Migliorini

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Coordinatore Settore Adulti Amb – Dom

Dott.ssa Carla Iannucci

Coordinatore Settore Età Evolutiva Amb – Dom

Dott.ssa Rosanna

Ufficio del Personale

Terapisti Ambulatoriali e Domiciliari

Medici e Psicologi

Terapisti Ambulatoriali e Domiciliari

Medici e Psicologi

Accettazione

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

ALLEGATO 2 - MATRICE DEI RISCHI

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Rapporti con PA	Malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico	316 bis c.p.	1								1	1		1				

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Concussione	317 c.p.									1	1						

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Corruzione per atto d'ufficio	318—319 - 321 c.p.									1	1						

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	320 c.p.									1	1						

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Istigazione alla corruzione	322 c.p.									1	1						

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	319 quater c.p.									1	1						

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	640comma 2 n.1 c.p.	1								1	1						

Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico	640 bis c.p.	1								1	1						

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico	640 ter c.p.	1							1	1	1		1				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Reati societari	False comunicazioni sociali	2621 c.c. 2622 c.c.	1															

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Impedito controllo	2625 c.c.	1															

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Indebita restituzione di conferimenti ai soci	2626 c.c.	1															

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Illegale ripartizione utili e riserve	2627 c.c.	1															

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Illecite operazioni su azioni o quote sociali	2628 c.c.	1															

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Formazione fittizia del capitale	2632 c.c.	1															

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	2629 c.c.	1															

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Corruzione tra privati	2635 c.c.	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1		

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Illecita influenza sull'assemblea	2636 c.c.	1															

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Ostacolo all'esercizio autorità pubblica di vigilanza	2638 c.c.	1															

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	589 c.p.											1					

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Lesioni personali colpose	590 c.p.							1				1					

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Impiego beni di provenienza illecita	Ricettazione	648 c.p.								2				2				

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Delitti contro personalità individuale	Pornografia minorile	600 bis c.2 ter c.p.								2				2				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	600 quater c.p.								2				2				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Criminalità organizzata	Associazioni per delinquere	416 c.p.	1	1	1	1	1	1										

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Associazione di tipo mafioso	416 bis c.p.	1	1	1	1	1	1										

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Favoreggiamento personale	378 c.p.	1	1	1	1	1	1										

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	12 c. 3,3bis, 3 ter, 5, 12bis D.Lgs 286/98					2	2										

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del
Aggiornamento
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	377 bis c.p.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	491 bis c.p.	2	2						2	2			2				

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Acc. abusivo a sistema informatico	615 ter c.p.								3				3				

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Detenzione e diffusione abusiva codici accesso	615 quater c.p.								3				3				

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telem	617 quater c.p.								2				2				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	635 bis c.p.								3				3				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Danneggiamento informazione dati, programmi informatici dello Stato o altro ente pubblico	635 ter c.p.								2	2			2				

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del
Aggiornamento
Revisione 4 del
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	635 quater e quinquies c.p.								2	2			2				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Falsità in monete e valori di	Spendita di monete false ricevute in buona fede	457 c.p.	2													2		

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Uso di valori bollo contraffatti o alterati	459 - 464 c.p.	2													2		

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Industria e commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	513 c.p.			1										1	1		

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Fabbricaz./commerc. di beni usurp. titoli di proprietà individuale	517-ter c.p.								2				2	2			

Revisione 1 del
Revisione 2 del
Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta	171, l. 633/1941								2				2	2			

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del Revisione 3 del	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi informatici	171-bis l. 633/1941								3				3				

Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Riproduzione di banca dati	171-bis l. 633/1941	2	2			2	2		3				3		2		

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Revisione 1 del Revisione 2 del	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	171-ter l. 633/1941				3				3				3	3			

Revisione 3 del 23.12.2019
Aggiornamento Emergenza Covid-19 del 03.06.2020
Revisione 4 del 20.06.2023
Revisione 5 del 14.09.2023
Adeguamento Delibera ANAC n. 23/2023 15.09.2023
Adeguamento D.lgs. 24/2023 – "Whistleblowing"

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	256 D. Lgs 152/06		3			3					3					3	

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi			3			3					3					3	

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Impiego di lavoratori irregolari	Impiego di lavoratori irregolari	22, c. 12bis D.Lgs 286/98					2	2										

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**
Legenda:		1	Rischio basso			2	Rischio medio			3	Rischio alto							

			Area/Processo														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	**Reato**	**Articolo**	**Contabilità e bilancio**	**Gestione fornitori**	**Gestione utenti e incassi**	**Acquisti**	**Acquisizione del personale**	**Controllo personale**	**Sicurezza lavoro (81/08)**	**Sicurezza Informatica**	**Gestione dati fatturazione ASL**	**Rapporti con PA**	**Gest. manut. strutt. impianti apparecch**	**Personale con strum. informatici in rete**	**Erogazione prestazioni sanitarie**	**Accettazione**	**Ditte in appalto**	**Consulenti**

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

ATTO ORGANIZZATIVO - POLITICA DEL WISTLEBLOWING

ATTO ORGANIZZATIVO

POLITICA DI WHISTLEBLOWING

INTRODUZIONE

Questa politica stabilisce il quadro per segnalare le irregolarità all'interno dell'organizzazione, conformemente alla norma ISO 37001 e al D.lgs. n. 24/2023.

L'Organizzazione si impegna a promuovere un ambiente etico e a tutelare i segnalatori di irregolarità.

Il Whistleblowing è un istituto pensato per tutelare i soggetti che segnalano illeciti, reati o irregolarità, verificate nel contesto lavorativo che pregiudichino l'interesse e/o l'integrità dell'Organizzazione.

Sono quindi ricomprese tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto e/o le finalità delle attività poste in essere nel privato per piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che ne minino il corretto agire.

Le segnalazioni aventi altro oggetto e per le quali non viene richiesta la tutela della riservatezza accordata dalla normativa Whistleblowing saranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Nel settore privato, il primo testo normativo si rinviene nella L. 179/2017 che ha imposto alle società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D.lgs 231/01 di dotarsi di appositi canali di segnalazione di condotte illecite.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Col D.lgs 24/2023, l'Italia ha recepito la Direttiva Europea 2019/1937, riguardante la protezione degli informatori.

Nella redazione del presente atto di attuazione si tiene conto anche di:

- ✓ Linee Guida ANAC – delibera n. 311/2023;
- ✓ Guida Operativa Enti Privati Confindustria ottobre 2023;
- ✓ GDPR 2016/679;
- ✓ D.lgs 231/01;
- ✓ M.O.G.;
- ✓ Codice Etico

DEFINIZIONI

Segnalatore (Whistleblower): una persona che, in buona fede, segnala un'irregolarità di cui è a conoscenza all'interno dell'organizzazione.

Con riguardo ai soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, occorre evidenziare che si ricomprendono tutti i "*segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo*" indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l'Organizzazione.

Organizzazione: Azienda che elabora ed adotta la procedura di Whistleblowing.

Segnalazione Interna: Comunicazione scritta od orale di informazioni sulla violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione dell'ente privato di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, presentata tramite il canale di segnalazione.

Segnalazione Esterna: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione dell'ente provato di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, presentata tramite il canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC;

Divulgazione Pubblica: Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: Una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui identità deve essere mantenuta riservata. Ad esempio: il Collega dell'Ufficio del segnalante o di un altro ufficio, oppure un Collega che rivesta la qualifica di sindacalista;

Contesto lavorativo: Le attività lavorative presenti e/o passate svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro come meglio specificati nel corso della procedura, attraverso le quali indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta/Segnalato: La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna od esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, in via diretta od indiretta, un danno ingiusto, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni; la sospensione dalla formazione o qualsiasi restrizione all'acceso della stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di

altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie, l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o

l'annullamento del contratto di fornitura di beni e servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Segnalazione anonima: la segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Irregolarità: un'azione o una condotta illecita, fraudolenta, contraria alle politiche dell'organizzazione o al Codice Etico, o che possa comportare un rischio per la sicurezza, l'ambiente o la salute pubblica.

Responsabile della Gestione delle Segnalazioni: una figura designata dall'organizzazione con il compito di ricevere, registrare e gestire le segnalazioni di irregolarità.

Funzione di Prevenzione della Corruzione: funzione prevista dallo standard ISO 37001, che comporta lo svolgimento delle seguenti attività: supervisionare la definizione e l'implementazione del sistema di gestione per prevenzione della corruzione; fornire consulenza e rappresentare un punto di riferimento per il personale in merito al sistema di gestione per l'anticorruzione nonché per tutte le tematiche legate a condotte corruttive; assicurare la conformità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato dalla Cooperativa ai requisiti dello standard UNI ISO 37001;

relazionare sulle performance del predetto sistema il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'Organismo di Vigilanza.

Organismo di Vigilanza: vedi D. Lgs. 231/2001

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

OBIETTIVO

L'obiettivo di questa politica è:

- Promuovere e perseguire gli obiettivi aziendali in un ambiente di lavoro etico e responsabile, contrastando condotte illecite a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori etici, sia mediante l'effettiva attuazione di regola di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative vigenti.
- Fornire un canale sicuro e confidenziale per segnalare irregolarità. In ottemperanza al dettato di cui al D.lgs 24/2023 l'Organizzazione mette a disposizione un proprio canale di segnalazione, tramite un software denominato Trusty, al fine di agevolare la segnalazione di condotte illecite all'interno del contesto lavorativo.

- Lo scopo di tale procedura è pertanto definire in modo semplice e chiaro le modalità operative interne all'Organizzazione per presentare segnalazioni di eventuali violazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa e di conseguenza proteggere i segnalatori da ritorsioni e conseguenze negative.
- Indagare sulle segnalazioni di irregolarità in modo tempestivo ed equo.
- Adottare misure correttive appropriate in caso di conferma dell'irregolarità.

COSA È POSSIBILE SEGNALARE

Il Wistleblower (segnalante) può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Organizzazione quali:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01 o violazioni del M.O.G. e del Codice e di Comportamento;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei prodotti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Violazioni del diritto nazionale;

- Illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- Fondati sospetti, corroborati da elementi concreti quali indici sintomatici, tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto e di seguito indicate:
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es: violazioni in materia di concorrenza ed aiuti di Stato)
- Atti od omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

- **Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.**

Sono pertanto escluse:

a) **Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro;**

b) **Discriminazioni tra Colleghi;**

c) **Conflitti interpersonali tra la persona del segnalante ed un altro lavoratore o con i superiori gerarchici;**

d) **Segnalazioni relative a trattamenti effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;**

e) **Le notizie palesemente prive di fondamento;**

f) **Le informazioni già totalmente di dominio pubblico;**

g) **Le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferi scarsamente attendibili (cd voci di corridoio);**

h) **Le segnalazioni di violazione laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937;**

i) **Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.**

I contenuti della segnalazione possono riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblowers.

Si noti in particolare che gli illeciti rilevanti non coincidono necessariamente con i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma ricomprendono anche le condotte “abusive” mediante le quali un soggetto utilizza il potere attribuitogli per conseguire vantaggi personali nonché ogniqualvolta si verifichi una deviazione del potere dalla finalità pubblicistica verso interessi privatistici.

CHI PUO' SEGNALARE

1) Lavoratori subordinati;
2) Lavoratoti autonomi titolari di rapporto di collaborazione ex art. 2 d.lgs 81/2015;
3) Collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
4) Volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
5) Soci;
6) Presidente;
7) Consiglieri;

8) Personale con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza e rappresentanza;

QUANDO SI PUO' SEGNALARE

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione on in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento dello stesso.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni dovranno essere adeguatamente dettagliate e circostanziate, fondate su elementi precisi e concordanti, oltre che prive di manifesta portata strumentale, emulativa e di attitudine diffamatoria e calunniosa.

La segnalazione pertanto dovrà presentare i seguenti elementi:

- Nome, cognome e dati di contatto;
- Posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Organizzazione;
- Una chiara e concreta descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- **Se conosciute:** indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;

- **Se conosciute:** indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Entro massimo sette giorni dall'acquisizione della segnalazione, il Gestore della segnalazione avvisa il Segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione. Si evidenzia che tale riscontro non implica per il Gestore della segnalazione alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione in quanto unicamente volto ad informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

- **Procedibilità della segnalazione**

  Il Gestore della segnalazione verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ossia la legittimazione del Segnalante/Whistleblower a presentare la segnalazione nonché la corrispondenza della segnalazione all'ambito di applicazione della disciplina;

- **Ammissibilità della segnalazione**

  Ai fini dell'ammissibilità, il Gestore della segnalazione verifica la sussistenza dei requisiti essenziali, quindi, le circostanze di tempo e luogo, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emergesse:

  1. la mancanza di dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;

2. la manifesta infondatezza, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;

3. un contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati;

4. la trasmissione di documentazione non appropriata o inconferente o che non sia accompagnata da una segnalazione vera e propria la segnalazione verrà ritenuta inammissibile.

Il Gestore della segnalazione darà opportuno e motivato riscontro circa l'"inammissibilità" della segnalazione, richiedendo, se opportuno e necessario, ulteriori elementi ed approfondimenti, per poi procedere all'archiviazione della stessa (in caso si dovesse confermare l'inammissibilità" della segnalazione).

Qualora la segnalazione fosse palesemente infondata oppure effettuata per scopi diversi da quelli indicati dalla presente procedura, con dolo o colpa grave, è possibile che l'Organizzazione assuma gli opportuni provvedimenti.

ISTRUTTORIA

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, si dà avvio all'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. Si procederà con verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati, al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e processi aziendali interessati, nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Si potrà:

a) chiedere chiarimenti, elementi integrativi, documenti e informazioni al Segnalante/Whistleblower, tramite il canale interno a ciò dedicato;

b) avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate alla segnalazione, mediante audit, interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, etc...

c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società.

Si precisa che, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, l'identità delle persone coinvolte (segnalante, facilitatore, segnalato e altre persone menzionate nella segnalazione), e di tutti i dati dal cui disvelamento questa si possa dedurre indirettamente, saranno oggetto di oscuramento. Qualora tali dati siano strettamente necessari all'indagine condotta da soggetti esterni (eventualmente coinvolti dal Gestore), sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità, tipici del Gestore, anche ai soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali, da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno.

Esperita l'attività istruttoria, in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterni, secondo le relative competenze. Il coinvolgimento dei primi potrà essere volto a:

a) Relazionare il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione circa l'eventuale "action plan" necessario per l'attuazione delle procedure di controllo del caso, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione delle relative attività di implementazione poste in essere;

b) concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori),

c) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Whistleblower/Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio.

CONCLUSIONE DEL PROCESSO

Il Gestore della segnalazione fornirà riscontro al Segnalante/Whistleblower, entro massimo tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso (tale termine potrebbe slittare, in presenza di fattispecie che richiedano un tempo maggiore per lo svolgimento delle opportune verifiche).

Il "riscontro" al Segnalante/Whistleblower potrà consistere:

1) nella comunicazione dell'archiviazione, con relativa motivazione;

2) nell'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti (es. *management* aziendale);

3) nel report delle attività svolte fino a quel momento e/o delle attività che intende svolgere ulteriormente. In tal caso si comunicherà che verrà dato successivo avviso circa l'esito finale.

Si precisa che il Gestore delle segnalazioni redigerà un aggiornamento periodico (annuale) sull'attività complessiva effettuata, da inoltrare all'organo direttivo, avendo cura di depurare ogni dato personale trattato.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di documentare e garantire la prova della gestione delle segnalazioni e di tutte le relative attività effettuate dal Gestore delle segnalazioni o per suo conto, la documentazione verrà conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

CANALE DI SEGNALAZIONE

L'organizzazione mette a disposizione dei segnalatori un canale dedicato per segnalare le irregolarità. Il canale di segnalazione deve essere facile da utilizzare, confidenziale e accessibile.

I segnalatori possono presentare le segnalazioni in forma scritta o utilizzando un sistema di segnalazione online.

Nello specifico:

- Canale online: Trusty – vedi apposita sezione su sito web aziendale;
- Canale per segnalazioni in forma scritta – mediante invio di posta ordinaria / raccomandata con esplicita dicitura "RISERVATO – ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI"
- Segnalazioni orali – [qualora il whistleblower volesse interloquire con il gestore Referente delle Segnalazioni, individuato nella figura dell'Odv, potrà reperire i contatti di quest'ultimo all'interno del sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente]

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI SEGNALATORI

L'organizzazione si impegna a proteggere l'identità dei segnalatori e la riservatezza delle segnalazioni, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o dalla procedura giudiziaria.

L'Organizzazione adotta quindi le misure di sicurezza appropriate per proteggere i segnalatori da ripercussioni.

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio.

Con riguardo, invece, alle segnalazioni anonime, saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, che risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni è responsabile di ricevere, registrare e gestire le segnalazioni di irregolarità.

Ogni segnalazione ricevuta sarà trattata in modo confidenziale e sarà avviata un'indagine interna tempestiva ed equa.

INDAGINE E AZIONI CORRETTIVE

L'Organizzazione si impegna a condurre indagini complete e imparziali sulle segnalazioni di irregolarità. Se confermata la presenza di un'irregolarità, saranno adottate le misure correttive appropriate, che possono includere azioni disciplinari, miglioramenti dei processi, formazione o ulteriori investigazioni.

Tale attività ed ogni eventuale azione disciplinare saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

COMUNICAZIONE E REPORTISTICA

L'Organizzazione si impegna a comunicare in modo appropriato le conclusioni delle indagini ai segnalatori e adottare misure preventive per evitare futuri episodi di irregolarità.

Sarà mantenuta una documentazione accurata delle segnalazioni ricevute, delle indagini svolte e delle azioni intraprese a cura dell'Organismo di Vigilanza, che trasmetterà quanto opportuno alle altre funzioni aziendali eventualmente interessate dall'evento.

FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

L'Organizzazione fornirà formazione periodica e opportune attività di sensibilizzazione per tutti i dipendenti, al fine di promuovere la comprensione di questa politica, dei canali di segnalazione e dell'importanza dell'etica e della conformità.

Informativa sul Trattamento Dati Personali per le Segnalazioni di Whistleblowing

Ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023 e in conformità al Regolamento UE 2016/679, la presente informativa illustra il trattamento dei dati personali connesso alle segnalazioni di whistleblowing.

1. Titolare del Trattamento dei Dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è CAR, con sede legale in Roma alla Gaspare Pacchiarotti, 40/46 nella persona del proprio l.r.p.t. contattabile via email: info@riabilitazionecar.it e telefono: 06.8183341 r.a.

2. **Finalità e modalità del Trattamento**

I dati personali forniti attraverso le segnalazioni di whistleblowing saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Valutare e gestire le segnalazioni ricevute in modo riservato e confidenziale.
- Condurre indagini interne quando necessario.
- Adottare misure correttive o disciplinari a seguito di indagini.
- Adempiere agli obblighi legali in materia di whistleblowing.

I dati oggetto della segnalazione sono gestiti secondo la Procedura aziendale "Gestione delle Segnalazioni" consultabile sul sito internet aziendale www.riabilitazionecar.it – sezione: amministrazione trasparente.

3. **Categorie di Dati Personali Trattati**

Le segnalazioni di whistleblowing possono includere dati personali relativi a:

- Identità del segnalante.
- Persone coinvolte nelle segnalazioni.
- Dettagli e circostanze delle segnalazioni.
- Altri dati pertinenti per l'indagine e la risoluzione della segnalazione.

4.Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene sulla base della necessità di adempiere agli obblighi legali in materia di whistleblowing, nonché per il legittimo interesse del Titolare nel garantire un ambiente lavorativo etico e conforme alla legge.

5. Conservazione dei Dati

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario per le finalità di trattamento e in conformità con la normativa vigente.

6. Sicurezza dei Dati

Verranno adottate adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, divulgazione, alterazione o distruzione non autorizzata.
Le segnalazioni vengono gestite mediante piattaforma esterna, il cui uso e i relativi dati sono accessibili al solo Titolare del trattamento.

7. Comunicazione dei Dati a Terzi

I dati personali possono essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario per condurre indagini o adempiere agli obblighi legali. Tali terzi saranno tenuti a rispettare la riservatezza e a trattare i dati personali in conformità alla normativa sulla privacy.

Diritti dell'Interessato

Gli interessati hanno il diritto di accedere, rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei propri dati personali.

9. Contatti

Per esercitare i propri diritti o per ulteriori informazioni sulla presente informativa, gli interessati possono contattare il Titolare del Trattamento all'indirizzo email: info@raibilitazionecar.it o telefonicamente al numero:06.8183341 r.a.

Aggiornamenti

La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti.
Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito web dell'organizzazione o comunicate in altro modo.

C.A.R.

Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.